



VERBALE N. 36 DELL'ADUNANZA DELL'8 OTTOBRE 2015

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

- Sono presenti: Abogado Luisa ACCIARI, Avvocato Margherita AMITRANO ZINGALE, Abogado Francesco BERNARDINI, Avvocato Silvia CALEFFI, Abogado Silvia CANNISTRA', Avvocato Alessandro CAPONI, Avvocato Martina CARSETTI, Avvocato Iaria CARTIGIANO, Avvocato Elisa CASCINU, Avvocato Lidia Maria Grazia CATENA, Avvocato Gloria CECCARELLI, Avvocato Fabiana CESARETTI, Abogado Pamela Lidia CHIELLO, Avvocato Lorenzo Maria CIOCCOLINI, Avvocato Flavio CIOTTI, Avvocato Cecilia COGGIATTI, Avvocato Carmelo CONTENENTE, Avvocato Matteo CORBO', Avvocato Davide CORTELLESI, Avvocato Flaminia COTONE, Avvocato Simona CRISTOFORI, Avvocato Dino CRIVELLARI, Avvocato Luca D'AMORE, Avvocato Lorenzo Saverio D'ATTILIA, Abogado Antonio DE LUCIA, Avvocato Rocco DE NICOLA, Avvocato Ottavio DE STEFANI, Avvocato Cristina DE VITO, Avvocato Giuseppe DEIANA, Avvocato Valentina DELLE PIANE, Avvocato Goffredo DI NOTA, Avvocato Sabrina DUIELLA, Avvocato Manuel FALLARINO, Avvocato Alice FERRARI, Abogado Francesco FERRI, Avvocato Valerio GIAMBUSSO, Avvocato Antonio Pasquale GRASSANO, Abogado Tomaso Giuseppe G.N. GRECO, Abogado Claudio GRISOGONI, Avvocato Massimo GUIDI, Avvocato Maria Lilia LA PORTA, Avvocato Jacopo LIBERTINI, Avvocato Eleonora LISOTTI, Abogado Elisa LOCATELLI, Avvocato Salvatore LOMBARDO, Avvocato Giada LOPPO, Avvocato Francesca LOTTA, Avvocato Maria Teresa LUCIBELLO, Avvocato Roberta LUGARA', Avvocato Giulia MARIUZ, Avvocato Carmelo Lorenzo MAZZEO, Avvocato Flavia MELILLO, Avvocato Carmine Antonio Andrea PERRONE, Abogado Monica PIERONI, Avvocato Stefano SANTORI, Abogado Giandomenico SCOLARO, Avvocato Enrico SIMONCINI, Avvocato Francesca ZINZI, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio riferisce che in data 23 e 24 ottobre p.v. si svolgerà a Napoli il consueto incontro mensile del Coordinamento degli Ordini forensi e delle Unioni, che affronterà in particolare i seguenti temi:

- Regolamento Specializzazioni;
- DDL concorrenza: aggiornamento;
- adempimenti da parte dei COA sulle disposizioni anticorruzione: decisione TAR Lazio.

Il Consiglio delega, oltre al Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti.



– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta dal Club Espanol del Arbitraje, in data 1° ottobre 2015, la richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale nella Pagina News, Eventi e formazione Professionale, dell'evento dal titolo: "Tempus fugit – L'urgenza nell'arbitrato – La urgenza en el arbitraje", organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana per l'Arbitrato, la Corte de Arbitraje de Madrid e l'Ordine degli Avvocati di Roma, che avrà luogo, come già deliberato nell'adunanza consiliare del 26 marzo 2015, il giorno 23 ottobre 2015 presso l'Aula Avvocati.

Il Consiglio, considerata l'imminenza dell'evento, delibera di pubblicare la notizia sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta dall'Avv. Mirella Casiello, Presidente dell'O.U.A. in data 29 luglio 2015, accompagnatoria del "Save the date" in occasione della IX Conferenza Nazionale dell'Avvocatura indetta dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e che avrà luogo a Torino, nei giorni 27 e 28 novembre 2015, presso l'Auditorium del Centro Congressi Lingotto in Via Nizza 280, sul tema: "PER UN NUOVO GOVERNO DELLA GIUSTIZIA – Avvocati, Cittadini e Imprese: un'Alleanza per il rilancio dell'Italia". Seguirà a breve l'invito a partecipare all'evento.

Il Consigliere Rossi esprime voto contrario.

Il Consiglio delibera a maggioranza di partecipare alla IX Conferenza Nazionale dell'Avvocatura indetta dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, di provvedere all'iscrizione dei delegati espressi per il precedente Congresso, previa conferma dei medesimi entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di invito a partecipare.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Federico Blasio, Andrea Castellana, Andrea Conti, Carlo Lepore, Maria Claudia Lepore, Maria Lucia Liburdi, Stefania Massaro, Vincenzo Miri, Serena Pavone, Riccardo Massimo Piccioni, Pierangela Romanello, Gaetano Simeoli, Nicola Sisci,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito pervenuto in data 1° ottobre 2015 dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, a partecipare al Convegno dal titolo: "Il Mondo Nuovo del Diritto – per gli 80 anni di Sabino Cassese", che si svolgerà a Roma il 20 ottobre p.v., dalle ore 9,00 alle ore 17,00, nell'Aula Magna dell'Università "Roma Tre".

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Galletti.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito pervenuto dalla ICC Italia, pervenuto in data 29 settembre 2015, a partecipare gratuitamente al Seminario, organizzato con la collaborazione di ICC Iran, dal titolo: "La nuova Era nelle relazioni commerciali tra Italia e Iran – Opportunità e sfide per le imprese italiane", che si svolgerà a Roma il 28 ottobre p.v., dalle ore 14,00 alle ore 18,00,



presso la sede CNEL in Viale David Lubin, 2 ed a Milano il 30 ottobre 2015, sempre con il medesimo orario, presso la Fondazione Stelline/Centro Congressi in Corso Magenta, 61.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che l'Avv. (omissis), incaricata dal Consiglio per la costituzione in giudizio con delibera assunta nell'adunanza del (omissis), ha provveduto a trasmettere al Consiglio, in data (omissis), il ricorso in appello dell'Avv. (omissis) nell'interesse dell'Avv. (omissis) contro (omissis) e la relativa notifica, con pedissequo decreto di fissazione udienza avverso la sentenza n. (omissis) del Tribunale di Roma, Sezione (omissis) Giudice Dott.ssa (omissis), che ha definito il giudizio di cui sopra, respingendone il ricorso e dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

L'udienza in discussione del giudizio di appello recante R.G. (omissis) è stata fissata in data (omissis) ed assegnata al (omissis) Collegio presso la Corte di Appello di Roma, Giudice Relatore il Consigliere (omissis); il termine ultimo per la costituzione in giudizio sarà il (omissis).

L'Avv. (omissis) chiede di conoscere le determinazioni dell'Ordine circa la volontà di confermarle l'incarico in tempo utile per consentire la stesura della difesa.

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio e nomina difensore l'Avv. (omissis).

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) dall'Avv. (omissis), difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il cognome del richiedente da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) dall'Avv. (omissis), difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il cognome del richiedente da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la Signora (omissis), dipendente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con qualifica "(omissis)", ha fatto pervenire, in data (omissis), la richiesta di poter usufruire di ulteriori (omissis), dal (omissis) al (omissis).

Pertanto, il Consigliere Segretario Di Tosto, al fine di garantire la copertura del servizio, propone di prorogare fino alla data del (omissis) il Signor (omissis), già assegnato alla sostituzione per (omissis) della predetta dipendente.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data (omissis) dell'Avv. (omissis), difensore del Consiglio, avente ad oggetto la sentenza n. (omissis) pubblicata il (omissis), emessa dal Giudice Dott. (omissis), nella causa avente R.G. (omissis), avente ad oggetto la questione



della revoca del part-time nei confronti del dipendente (omissis). Il Tribunale ha rilevato come nel provvedimento di revoca del part-time del (omissis) mancassero concreti riscontri per l'esercizio di autotutela, ha conseguentemente sancito il diritto del (omissis) a svolgere le prestazioni di lavoro secondo l'orario ridotto di cui alla delibera del (omissis); ha invece respinto nel merito le domande relative al pagamento delle maggiorazioni per orario straordinario e le domande di risarcimento dei danni professionali asseritamente subiti per il mancato svolgimento della (omissis).

Le spese sono state poste a carico dell'Ordine, anche se le stesse dovranno essere in parte compensate con quelle liquidate in favore dell'Ordine nel procedimento d'urgenza.

Anche il Dott. (omissis) ha fatto pervenire una propria nota al riguardo, in cui ha ribadito il contenuto della predetta sentenza, in forza del quale è stato riconosciuto "il diritto di (omissis) a lavorare secondo l'orario ottenuto con delibera in data (omissis)".

Il Consiglio delibera di concedere il part time al Signor (omissis) come da delibera del (omissis).

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la Signora (omissis), dipendente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con qualifica "(omissis)", ha fatto pervenire, in data (omissis), la richiesta di poter usufruire del periodo di giorni (omissis) di astensione dal lavoro previsto dall'art. (omissis) e successive modificazioni, dal (omissis) al (omissis).

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce, inoltre, che la dipendente Signora (omissis) ha fatto pervenire richiesta di ferie per il periodo dal (omissis) al (omissis).

Pertanto, il Consigliere Segretario Di Tosto, al fine di garantire la copertura del servizio al Dipartimento (omissis), propone di prorogare fino alla data del (omissis) il Signor (omissis), già assegnato alla sostituzione per (omissis) della predetta dipendente.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto propone che i locali prima in uso all'Ufficio Disciplina dell'Ordine, vengano destinati alla ricostruzione della Biblioteca storica dell'Ordine.

La circostanza dovrà prevedere:

- l'inventario di tutti i volumi di proprietà dell'Ordine, valutando il metodo per la conservazione dei volumi più antichi;
- la revoca del contratto con la società che attualmente conserva otto mila volumi di proprietà dell'Ordine con il costo di euro (omissis) mensili;
- procedere all'inventario anche di questi ultimi volumi e valutare di richiedere ai Colleghi che hanno ricevuto in comodato le riviste della Biblioteca.

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone, altresì, di valutare la possibilità di creare delle postazioni per i collegamenti con la Biblioteca Giuridica on-line con il Foro Italiano, già in dotazione dell'Ordine o con altra Casa Editrice.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto e i Consiglieri Cassiani e Minghelli.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito pervenuto dall'Avv. Maria Giovanna Ruo, Presidente della CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, pervenuto in data 5 ottobre 2015, a partecipare al Congresso Nazionale sul tema: "Persone, relazioni familiari, responsabilità e danni – Strumenti di tutela nel *cammino* dei diritti fondamentali" che si terrà a Brescia presso l'Hotel (omissis), nei giorni dal 15 al 17 ottobre p.v.



Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota, pervenuta dalla UAR – Unione Avvocati Rugbisti in data 7 ottobre 2015, con la quale sono lieti di comunicare che saranno partecipanti alla IV Edizione della Law Rugby World Cup organizzata dai Colleghi inglesi e che avrà luogo a Londra, dal 14 al 18 ottobre 2015. L'importante e prestigioso evento internazionale, in cui l'Associazione rappresenterà l'Italia e l'Ordine degli Avvocati di Roma, sarà anche occasione di condivisione dei momenti istituzionali di apertura e chiusura del Torneo, al quale parteciperanno i rappresentanti degli altri Ordini forensi.

Per tale motivo, il Vicepresidente dell'Associazione, Avv. Salvatore Pennisi, chiede di poter contare sulla presenza di un Consigliere dell'Ordine Forense romano, per suggellare l'importanza del momento di scambio culturale, professionale e sportivo.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Dott.ssa (omissis), Dirigente Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, pervenuta in data (omissis), con la quale comunica che nel mese di settembre 2015 il personale dipendente assunto all'uopo dall'Ordine con contratto a tempo determinato, ha pubblicato ben 5.954 sentenze O.S.A. arretrate.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che si è riunita in data (omissis) la Commissione composta dai Signori (omissis), (omissis) e (omissis) per valutare i preventivi pervenuti per la fornitura di un sistema per la gestione delle attese per l'accesso ai servizi dell'Ufficio Iscrizioni-Pareri e dell'Ufficio Cassa, posti al piano terra dell'Ordine degli Avvocati di Roma, come deliberato nell'adunanza del (omissis). Rappresenta, altresì, che sono pervenute due offerte:

- (omissis) (busta n.1) per euro (omissis) oltre IVA
- (omissis) (busta n.2) per euro (omissis) oltre IVA.

Il Consigliere Tesoriere Galletti, esaminato il verbale della Commissione, a disposizione presso l'Ufficio Segreteria, propone di acquistare il sistema per la gestione delle attese per l'accesso ai servizi dell'Ufficio Iscrizioni-Pareri e dell'Ufficio Cassa dalla Società (omissis), poiché l'offerta è risultata più vantaggiosa.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che, in data (omissis), è pervenuto un atto di significazione e messa in mora da parte della (omissis), in persona del Legale Rappresentante Avv. (omissis), in qualità di incaricata al recupero crediti per la (omissis).

La vicenda trae origine dal mancato pagamento di alcune fatture (omissis) emesse dalla (omissis) relative (omissis) per un importo di euro (omissis) oltre alle spese di mora di euro (omissis) per un totale complessivo di euro (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta:



- che le fatture in oggetto si riferiscono ai seguenti periodi di fatturazione:

(omissis)

- che l'Ufficio Amministrazione in data (omissis), con prot. (omissis) comunicava alla (omissis) il codice migrazione n. (omissis), per far cessare il servizio con il precedente operatore (omissis) e, così, passare a nuovo gestore telefonico;

- che la (omissis) emetteva in data (omissis) FT. n. (omissis), di Euro (omissis), per il periodo di fatturazione dal (omissis) al (omissis); in data (omissis) FT n. (omissis), di Euro (omissis), per il periodo di fatturazione dal (omissis) al (omissis);

- che, pertanto, l'Ufficio Amministrazione riteneva che il passaggio fosse stato perfezionato, così da non giustificare il pagamento delle relative fatture emesse dalla (omissis);

- che l'Ufficio contenzioso-legale (omissis) comunicava per mail in data (omissis), nella persona dell'Avv. (omissis), che: "la richiesta di migrazione fatta a nuovo operatore non comporta l'automatico aggancio dello stesso che in ogni caso dovrebbe avvenire entro 60 gg lavorativi.", replicava, infine, che la (omissis) aveva continuato ad erogare il servizio, come si evinceva dall'ingente traffico dati risultante dalle fatture, sino al (omissis), quando l'Amministrazione del Consiglio inviava la disdetta, con la richiesta formale di cessazione del servizio.

Il Consiglio delibera di trasmettere la pratica all'Ufficio Iscrizioni, ai fini di verificare eventuali incompatibilità; delega il Consigliere Nicodemi ad esaminare la richiesta di pagamento e riferire al Consiglio, con invito a riferire alla prossima adunanza del (omissis) o a quella successiva del (omissis).

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che è necessario procedere all'acquisto di installazioni informatiche da destinarsi all'Ufficio di Via Lucrezio Caro 63, adibito al servizio "Aste giudiziarie", come da prospetto:

- cinque PC desktop (Processore Pentium I5 o equivalenti, 8gb RAM, 500GB hard disk), Sistema operativo Windows 7 o successivi versione professional, Microsoft Office Professional;

- quattro scanner veloce di rete ed almeno un ulteriore scanner collegato ai PC;

- rete locale LAN fisica;

- rete wireless per PC dei delegati e soggetti terzi.

Il Consiglio approva e autorizza la spesa, disponendo di pubblicare sul sito istituzionale un avviso di selezione per l'acquisto degli strumenti sopra elencati con termine per la presentazione delle offerte al (omissis).

Nomina la Commissione esaminatrice nelle persone dei dipendenti Signori (omissis), (omissis) e (omissis), la quale si riunirà il (omissis) alle ore (omissis) Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che, in ragione del successo della convenzione stipulata tra (omissis) e l'Ordine degli Avvocati di Roma, la stessa Casa Automobilistica ha comunicato di offrire agli Iscritti un aperitivo esclusivo (cocktail esclusivi, bistrot food e tante sorprese) nella giornata di giovedì 15 ottobre p.v., dalle ore 18,00 presso la Filiale (omissis).

I Consiglieri Nicodemi e Rossi esprimono voto contrario.

Il Consigliere Nicodemi chiede la sola pubblicazione della notizia sul sito e senza l'invio dell'email, in quanto l'iniziativa è di natura pubblicitaria.



Il Consiglio prende atto e autorizza la pubblicazione sul sito e l'invio della mail informativa agli Iscritti, congiuntamente ad altre comunicazioni, con delibera immediatamente esecutiva visto che l'evento si terrà giovedì p.v.

Assistenza-Cassa di Previdenza

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere Galletti in base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000;

- visti gli articoli 16 e 17 della Legge 11 febbraio 1992, n.141;
- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1° gennaio 2007;
- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione;
- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i due anni precedenti la domanda, valutati come previsto dall'art. 3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti indicati;
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità;
- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall'art.17 della legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento,

DELIBERA DI PROPORRE

l'assegnazione dell'importo di euro (omissis) al seguente beneficiario, nella misura sotto indicata:
(omissis)

Approvazione del verbale n. 35 dell'adunanza del 1° ottobre 2015

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 35 dell'adunanza del 1° ottobre 2015.

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Cassiani relaziona sulla richiesta presentata dall'Avv. (omissis) il (omissis) assunta al prot. dell'Ordine n. (omissis), avente ad oggetto la correzione del dispositivo del parere di congruità su note di onorari n. (omissis) richiesto nei confronti del Signor (omissis), nel quale è indicato il "DM 140/2012" in luogo del "DM 55/2014" vigente al momento della cessazione del mandato.

Il Consiglio prende atto, dispone la correzione e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulla richiesta presentata dall'Avv. (omissis) il (omissis) assunta al prot. dell'Ordine n. (omissis), avente ad oggetto la correzione del dispositivo del parere di congruità su note di onorari n. (omissis) richiesto nei confronti della Signora (omissis), nel quale è indicato il solo "DM 140/2012" in luogo del "DM 140/2012 e DM 55/2014" vigente al momento della cessazione del mandato.

Il Consiglio prende atto, dispone la correzione e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.



Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulla richiesta presentata dall'Avv. (omissis) il (omissis) assunta al prot. dell'Ordine n. (omissis), avente ad oggetto la correzione del dispositivo del parere di congruità su note di onorari n. (omissis) richiesto nei confronti della Signora (omissis), nel quale è indicato il solo "DM 140/2012" in luogo del "DM 140/2012 e DM 55/2014" vigente al momento della cessazione del mandato.

Il Consiglio prende atto, dispone la correzione e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulla richiesta presentata dall'Avv. (omissis) il (omissis) assunta al prot. dell'Ordine n. (omissis), avente ad oggetto la correzione del dispositivo del parere di congruità su note di onorari n. (omissis) richiesto nei confronti della Signora (omissis), nel quale è indicato il "DM 140/2012" in luogo del "DM 55/2014" vigente al momento della cessazione del mandato.

Il Consiglio prende atto, dispone la correzione e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulla richiesta presentata dall'Avv. (omissis) il (omissis) assunta al prot. dell'Ordine n. (omissis), avente ad oggetto la correzione del dispositivo del parere di congruità su note di onorari n. (omissis) richiesto nei confronti della Signora (omissis), nel quale è indicato il "DM 140/2012" in luogo del "DM 55/2014" vigente al momento della cessazione del mandato.

Il Consiglio prende atto, dispone la correzione e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulla richiesta presentata dall'Avv. (omissis) il (omissis) assunta al prot. dell'Ordine n. (omissis), avente ad oggetto la correzione del dispositivo del parere di congruità su note di onorari n. (omissis) richiesto nei confronti della Signora (omissis), nel quale è indicato il "DM 140/2012" in luogo del "DM 55/2014" vigente al momento della cessazione del mandato.

Il Consiglio prende atto, dispone la correzione e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 42)

(omissis)



Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 34)

(omissis)

Variazioni Elenco Speciale (n. 1)

(omissis)

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 4)

(omissis)

Rinunce al nulla osta (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 14)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 5)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 25)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati Abilitati (n. 1)

(omissis)

Abilitazioni (n. 12)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 29)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 7)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 7)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 5)



(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 43)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 5) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 30 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Accademia del Notariato dell'evento a partecipazione gratuita "Notariato Italiano e scambi globali – la Formazione del Giurista Interculturale" che si svolgerà il 9 ottobre 2015 della durata di sette ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere sette crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 6 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte delle Associazioni Donne Magistrato italiane (ADMI) e Coordinamento Nuova Magistratura Amministrativa (CONMA) dell'evento a partecipazione gratuita "Autogoverno delle Magistrature – Discrezionalità e Indipendenza nel sistema delle garanzie", che si svolgerà il 16 novembre 2015 della durata di sette ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 29 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Avvocati per il Lavoro – APL dell'evento a partecipazione gratuita "La trasformazione dei co.co.pro e dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato", che si svolgerà il 7 ottobre 2015 della durata di due ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 5 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Avv. Claudia Pettinari dell'evento a partecipazione gratuita "I poteri di autentica dell'Avvocato alla luce della L.132/2015", che si svolgerà il 9 ottobre 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio

(omissis)



delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 5 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Istituto Nazionale di Pedagogia S.a.s. Formazione dell'evento a partecipazione gratuita "Workshop in Psicologia Giuridica e Forense: normative e linee guida Nazionali e Internazionali per lo svolgimento della professione", che si è svolto il 26 settembre 2015 della durata di sette ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 5 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AODV – Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex DLGS 231/2001 dell'evento a partecipazione gratuita "Whistleblowing e OdV. 231/2001" che si svolgerà il 25 novembre 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 30 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ANF ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Corso pratico di Diritto Processuale Amministrativo", che si svolgerà il 19, 26 ottobre e 9, 16 e 23 novembre 2015 della durata di quindici ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere quindici crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 30 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Difensori D'ufficio dell'evento a partecipazione gratuita "Incontri pratici e teorici di approfondimento per il difensore di ufficio. Reati comuni della convalida: lesioni, rissa, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale", che si svolgerà il 13 ottobre 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 16 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Giuristi Democratici di Roma dell'evento a partecipazione gratuita "Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranità nel progetto europeo – Conferenza internazionale di chiusura: crescita economica e integrazione europea: il dibattito pubblico sui vincoli alla sovranità degli stati membri", che si svolgerà il 12 ottobre 2015 della durata di otto ore.



Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sette crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 22 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IUS & MIND dell'evento a partecipazione gratuita "Corso mediatore professionista civile e commerciale", che si è svolto il 11, 12, 25 e 26 settembre e il 2, 3, 9, 10 ottobre 2015 della durata di sessantotto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 22 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IUS & MIND dell'evento a partecipazione gratuita "Corso Mediatore professionista civile e commerciale" si è svolto l'8, 9, 10, 22, 23, 24, 29, 30 settembre e 1, 6 ottobre 2015 della durata di sessantotto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sette crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 22 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IUS & MIND dell'evento a partecipazione gratuita "*Corso sulla sicurezza sul lavoro*", che si svolge il 7, 8 ottobre 2015 della durata di dodici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 5 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Agire e Informare dell'evento a partecipazione gratuita "*Specialisti si, specialisti no, Pro e contra del nuovo regolamento del CNF sulle specializzazioni* ", che si svolgerà il 21 ottobre 2015 della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 10 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Federprivacy dell'evento a partecipazione gratuita "*Privacy Day Forum 2015*", che si svolgerà il 21 ottobre 2015 della durata di otto ore.

Il Consiglio
(omissis)



delibera

di concedere sette crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 24 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Mediamo Insieme dell'evento a partecipazione gratuita "Giornata di Formazione sulla Mediazione Familiare", che si svolgerà il 24 ottobre 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 5 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro di Diritto Penale Tributario dell'evento a partecipazione gratuita "Il Falso in Bilancio ed il suo impatto sui Reati Dichiarativi", che si svolgerà il 5 novembre 2015 della durata di quattro ore e trenta minuti.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 22 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IUS & Mind dell'evento a partecipazione gratuita "IUS & Mind", che si svolgerà il 23 e il 24 ottobre 2015 della durata di dodici ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 2 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni dell'evento a partecipazione gratuita "Presente e futuro del Codice delle Assicurazioni Private (CAP)", che si svolgerà il 15 ottobre 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 5 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni dell'evento a partecipazione gratuita "Presente e futuro del Codice delle Assicurazioni Private (CAP)", che si svolgerà il 22 ottobre 2015 della durata di due ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.



- In data 1° ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della La Tutela dei Diritti dell'evento a partecipazione gratuita "JOBS ACT", che si svolgerà il 13, 29 ottobre e 26 novembre 2015 della durata di nove ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere nove crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 30 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. dell'evento a partecipazione gratuita "La cultura del Whistle Blowing: un impegno civile ed etico per un'efficace lotta alla corruzione", che si svolgerà il 22 ottobre 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 5 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Amministrativisti Avv. Giovanni Valeri/Avv. Federico Mannucci dell'evento a partecipazione gratuita "1) L. n. 124/2015: S.C.I.A., silenzio assenso ed autotutela amministrativa; 2) D.M. n. 144/2015: regolamento titolo "avvocato specialista; 3) La giurisdizione in materia di azioni di risarcimento dei danni nei confronti della P.A. – l'ordinanza 4 settembre 2015 n. 17586 della Cassazione civile a sezioni unite. 4) Housing sociale – dal D.M. 22.4.2008 all'art. 10 L.23.5.2014 n. 80. Analisi della legislazione regionale (L.R. Lazio 21/2009 come integrata dalla L.R. 107/2014 e regolamento approvato con delib. C.R. n. 599 del 14.12.12)", che si svolgerà il 9, il 16 e 23 ottobre e il 13 novembre 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari complessivi per l'evento suindicato (attività di studio).

- In data 30 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Antonucci Failla – Associazione Professionale dell'evento a partecipazione gratuita "Corso teorico pratico per la redazione delle prove scritte per l'esame di avvocato", che si svolgerà il 8, 15, 22 e 29 ottobre e il 5, 12 e 19 novembre 2015 della durata complessiva di venticinque ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari complessivi per l'intero evento suindicato.

- In data 29 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte degli Studi Legali Magno/Massafra dell'evento a partecipazione gratuita "Corso di Formazione in diritto del lavoro", che si svolgerà dal 5 ottobre al 30 novembre 2015 della durata di ventiquattro ore.



Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari complessivi per l'intero evento suindicato.

- In data 29 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del TOPLEGAL dell'evento a partecipazione gratuita "TopLegal Summit – Tariffazioni alternative: opportunità o minaccia?", che si svolgerà il 22 ottobre 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario per l'evento suindicato.

- In data 5 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNAM – Unione Nazionale Avvocati per la mediazione dell'evento a partecipazione gratuita "La soluzione autonoma della controversia tra negoziazione, mediazione e processo. La ricerca di un rapporto virtuoso", che si svolgerà il 23 ottobre 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 6 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università e-Campus dell'evento a partecipazione gratuita "Formazioni e Specializzazioni: le novità introdotte dalla riforma delle Professioni Forensi", che si svolgerà il 19 ottobre 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 1° ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AIAF LAZIO dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di formazione per mediatori familiari – moduli giuridici", che si svolgerà il 5 giugno, il 6 giugno 2016, il 18 settembre e il 19 settembre 2016 della durata di ventiquattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventidue crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 1° ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della A.IM.A. – Amministratori Immobiliari Associati dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di formazione per Amministratore di Condominio", che si svolgerà dal 15 ottobre 2015 al 15 febbraio 2016, della durata di settantacinque ore.

Il Consiglio



(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 29 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Business School – il Sole 24 ore dell'evento a partecipazione a pagamento "Percorso di Specializzazione Appalti Pubblici", che si svolgerà dal 13 Novembre 2015 al 6 febbraio 2016 della durata di sessanta ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 29 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Business School – Il Sole 24 ore dell'evento a partecipazione a pagamento "Percorso di specializzazione in Diritto e Commercio Internazionale", che si svolgerà dal 20 novembre al 2 aprile 2016 della durata complessiva di centodieci ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 30 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso intensivo per gli esami di avvocato", che si svolgerà il 30 ottobre, il 6, 13, 20, 27, novembre; 7, 14, 21, 28, novembre 2015; della durata complessiva di cinquantaquattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 6 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consorzio Uniforma dell'evento a partecipazione a pagamento "Ciclo di Seminari EFLIT – English for Law & International Transactions – II° edizione", che si svolgerà l'11 e il 12 dicembre 2015 della durata complessiva di dodici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 1° ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della GAMMABINAR S.r.l. Azienda Leader dell'evento a partecipazione a pagamento "I Marchi: Esame di casi praticie recente giurisprudenza" che si svolgerà il 12 novembre 2015, della durata di trenta ore.

Il Consiglio
(omissis)



delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 1° ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della GAMMABINAR S.r.l. Azienda Leader dell'evento a partecipazione a pagamento "Private Antitrust Enforcement Class Action e Tutela Consumatori", che si svolgerà il 12, novembre 2015 della durata complessiva di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 24 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ELSA – THE EUROPEAN LAW ASSOCIATION – SEZIONE DI ROMA dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso Legal English 2015", che si svolgerà il 30 ottobre; il 6, 13, 20 novembre 2015 della durata di sedici ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere sedici crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 5 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento "La Responsabilità davanti alla Corte dei Conti per la Gestione del Personale Pubblico", che si svolgerà l'8 e il 9 ottobre 2015 della durata complessiva di tredici ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tredici crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 5 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento "Avvocati incardinati nelle Pubbliche Amministrazioni", che si svolgerà il 13, 14 ottobre 2015 della durata complessiva di quattordici ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere quattordici crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 18 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare S.a.s. dell'evento a partecipazione a pagamento "Seminario Marginalità sociale, devianza e criminalità minorile", che si svolgerà il 17 ottobre 2015 della durata di sette ore.

Il Consiglio

(omissis)



delibera
di concedere cinque crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 5 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LEXTEL S.p.a. dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di Formazione sul Processo Civile Telematico", che si svolgerà il 6, 13, 20, 27 ottobre 2015 della durata complessiva di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 1° ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Pessi e Associati dell'evento a partecipazione a pagamento "Il JOBS ACT Dalla Legge delega ai Decreti attuativi", che si è svolgerà il 23 ottobre 2015 della durata di otto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sette crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 7 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università ROMA TRE dell'evento a partecipazione a pagamento "Diritto della Circolazione Stradale", che si svolgerà da marzo 2016 a novembre 2016 della durata complessiva di trecento ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero Master suindicato.

- In data 10 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Wolter Kluwer S.r.l. – Scuola Formazione IPSOA dell'evento a partecipazione a pagamento "Percorso di Aggiornamento Tributario 2015-2016", che si svolgerà il 28 ottobre 2015 al 4 maggio 2016 della durata complessiva di ventotto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 5 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolter Kluwer Italia S.r.l. – IPSOA dell'evento a partecipazione a pagamento "Percorso di aggiornamento lavoro" che si svolgerà dal 29 ottobre 2015 al 29 aprile 2016 della durata complessiva di venti ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.



Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 98) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 116) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Cassiani, con riferimento alla precedente delibera consiliare con la quale il Consiglio aveva disposto di riservare alle sole Colleghe in gravidanza almeno tre permessi di parcheggio nell'area Giudiziaria di Piazzale Clodio, con l'intesa che le stesse rinunceranno a favore di altre al compimento dei sei mesi di vita del nascituro, propone di dare comunicazione di quanto deliberato pubblicando l'informativa solo sul sito istituzionale, precisando che i parcheggi verranno assegnati ai Colleghi affetti da gravi problemi di salute e alle Colleghe in stato interessante.

Il Consigliere Nicodemi chiede che vengano riservati almeno 10 postazioni dei parcheggi riservati agli avvocati, di Piazzale Clodio e di Via Teulada alle Colleghe in dolce attesa e coi figli fino a 5 anni di età.

Il Consiglio approva di riservare tre permessi di parcheggio nell'area Giudiziaria di Piazzale Clodio, con l'intesa che le stesse rinunceranno a favore di altre al compimento dei sei mesi di vita del nascituro.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il giorno 15 ottobre 2015 dalle ore 13,00 alle ore 15,00, presso la Corte di Appello Civile - Sala Unità d'Italia, Via Varisco 3/5, si terrà il Convegno dal titolo: "La mediazione: tra libertà di forma e vincoli deontologici". L'evento introdotto e moderato dall'Avv. Luciana Carpentieri, vedrà quali Relatori i Colleghi Avv. Antonio d'Agostino (Responsabile rapporti istituzionali Organismo Mediazione Forense di Roma), l'Avv. Corrado de Martini (Mediatore professionista) e l'Avv. Roberto Nicodemi (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Coordinatore del Progetto Mediazione).

Il Consigliere Nicodemi chiede, considerata la prossima scadenza temporale dell'evento, che ne venga autorizzata l'immediata divulgazione attraverso locandine, inserimento nel sito dell'Ordine ed email indirizzata a tutti i colleghi romani.

Ai partecipanti verrà attribuito un credito formativo ordinario e un credito formativo deontologico.

Il Consigliere Tesoriere Galletti esprime parere contrario, quale Coordinatore del Centro Studi poiché la comunicazione è tardiva e non consente all'Ufficio di provvedere all'organizzazione con la dovuta attenzione.

Il Consigliere Rossi esprime voto contrario all'invio dell'email.

Il Presidente Vaglio, pur condividendo le osservazioni del Consigliere Tesoriere Galletti ed invitando il Consigliere Nicodemi e tutti i Consiglieri a comunicare al Consiglio gli eventi formativi almeno tre settimane prima della data di svolgimento, considerato che i convegni odierni erano stati portati alla scorsa adunanza in assenza del Consigliere Nicodemi, ritiene che gli stessi possano essere approvati dal Consiglio.

Il Consiglio a maggioranza autorizza come richiesto e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.



– Il Consigliere Nicodemi comunica che il giorno 16 ottobre 2015 dalle ore 13,00 alle ore 15,00, presso la Corte di Appello Civile - Sala Unità d'Italia, Via Varisco 3/5, si terrà il Convegno dal titolo: "Locazione: La morosità sopravvenuta (le sentenze C.C. 169/2015 e Cassazione C.C. SS.UU. nn.18213/15 e 18214/15).

L'evento sarà introdotto dal Consigliere, Avv. Roberto Nicodemi e moderato dall'Avv. Flavia Siviero, e vedrà quali Relatori i Colleghi Avv. Stefano Giove (La morosità sopravvenuta), Avv. Fabrizio Bellucci (La successione delle norme), Avv. Carlo Cecchi (Le possibili interpretazioni).

Il Consigliere Nicodemi chiede che, considerata la prossima scadenza temporale dell'evento, ne venga autorizzata l'immediata divulgazione attraverso locandine, inserimento nel sito dell'Ordine ed email indirizzata a tutti i colleghi romani.

Ai partecipanti verranno attribuiti due crediti formativi ordinari.

Il Consiglio autorizza come richiesto e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense, comunica che è stato rideterminato, da 24 a 18, il numero complessivo delle ore di partecipazione agli incontri plenari a cui dovrà assolvere ogni mediatore dell'Organismo per l'anno 2015.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il mancato raggiungimento delle n. 18 ore di partecipazione alle plenarie per l'anno 2015 determinerà la immediata sospensione del mediatore dal conferimento dei nuovi incarichi, fino all'integrale recupero delle ore di carenza accertate. Ove tale attività di recupero venga svolta mediante la partecipazione alle riunioni plenarie relative all'annualità successiva, dette partecipazioni avranno unicamente valenza per l'annualità interessata dalla suindicata sofferenza.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che l'Organismo di Mediazione Forense di Latina ha richiesto all'Ente di Formazione Forense di Roma di organizzare il corso di aggiornamento biennale richiesto dalla normativa vigente.

Il Consiglio dispone che l'organizzazione del corso sia gestita direttamente dal Consigliere Nicodemi e dal Responsabile dell'aggiornamento.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che è stato predisposto dal Coordinamento degli Organismi di Mediazione Forense, il ricorso contenente i motivi aggiunti contro la circolare ministeriale del 14/07/2015 (INCOMPATIBILITA' MEDIATORI). Il ricorso verrà notificato nei prossimi giorni e determinerà il rinvio dell'udienza del 7 ottobre 2015, già fissata avanti al TAR per la discussione del merito del ricorso sull'art. 6 del D.M. 139/14.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che venerdì 18 e sabato 19 settembre 2015, a Milano, si è svolta la XV Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, alla quale hanno partecipato 48 Organismi di Mediazione Forense.



Nel corso dell'evento sono state affrontate numerose questioni legate alla risoluzione delle controversie alternative al contenzioso.

In particolare sono state approfondite le seguenti problematiche:

- a. Circolare Ministeriale del 14 luglio 2015;
- b. Organismi di composizioni della crisi da sovraindebitamento;
- c. Qualità dei mediatori: procedure di valutazione e procedure di audit interno;
- d. Mediazione online e rapporti tra mediatori e avvocati che assistono le parti in mediazione;
- e. Nuova giurisprudenza in materia di mediazione;

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che la prossima riunione del Coordinamento degli Organismi di Mediazione Forense si terrà il prossimo anno a Bologna, probabilmente nel periodo aprile – maggio.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che, al fine di migliorare la preparazione e la qualità dei mediatori ed il servizio offerto dall'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Roma, è stata creata una commissione per monitorare le procedure di mediazione e per svolgere attività di audit interno. La Commissione, coordinata dal Consigliere Nicodemi, è composta dai Colleghi Avv. Alessandro Galièna, Avv. Corrado De Martini, Avv. Alessandra Gullo, Avv. Laura Nicolamaria e Avv. Antonio d'Agostino.

Il Consiglio esprime apprezzamento per l'iniziativa in quanto permetterà ai Colleghi romani di ricevere un migliore servizio nelle procedure di mediazione che si svolgeranno presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma.

– Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense, comunica che il nuovo Responsabile dell'aggiornamento, Avv. Antonio d'Agostino, si occuperà di organizzare il nuovo corso di aggiornamento biennale previsto dalla normativa vigente.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense, comunica che i nuovi Responsabili del supporto alla Segreteria dell'Organismo presso la stanza 103 del Tribunale Civile di Roma sono gli Avvocati Maria Carla Mancini e Anna Maria Megna.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, comunica di voler inserire nello stesso gli Avv.ti Efsio Figus Diaz e Raffaella Bonsignori mentre in relazione al Progetto Deontologia conferma il già indicato inserimento degli Avvocati Giulio Carlo Schettini, Marcello Grande, Alessandra Fiduccia, Fabio Fiduccia, Ombretta Pacchiarotti, Gloria Testa, Filippo Maria Berardi, Lorenzo Porcacchia, l'ultimo dei quali in particolare, in considerazione delle sue competenze informatiche, gestirà il commento ai pareri che saranno inseriti nel nuovo repertorio digitale in via di realizzazione.

Il Consiglio prende atto.



- Il Consigliere Minghelli comunica di aver inserito nell'ambito del Progetto di Magistratura Onoraria la Dott.ssa Antonietta Trovato, iscritta all'Albo di Messina.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore Visite Guidate, comunica le attività realizzate per il mese di novembre, in collaborazione con la Dott.ssa Isabella La Costa, chiedendo l'autorizzazione per la pubblicazione e l'invio di mail.

Il Consigliere Rossi esprime voto contrario all'invio dell'email.

Il Consiglio approva e autorizza l'invio congiuntamente ad altre comunicazioni.

- Il Consigliere Minghelli, in riferimento alla delibera consiliare del 10 settembre 2015 in merito all'offerta per la manutenzione evolutiva del portale dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in particolare per la creazione dell'Area Deontologia, come da delibera consiliare assunta nell'adunanza del 23 luglio 2015 relativamente alla proposta del medesimo Consigliere Minghelli di inserire un motore di ricerca e una indicizzazione per articoli che possa rendere i pareri deontologici resi dalla Struttura Deontologica, di cui ne è il Coordinatore, facilmente consultabili e utili ai Colleghi, riferisce che la Società (omissis) ha effettuato la modifica della Sezione deontologia sul sito istituzionale ed ha comunicato il link diretto per visualizzarne le funzionalità:
<http://www.ordineavvocatiroma.it/DeontologiaNew/ComponentiAttività/Componenti/Attività.asp>

Il Consigliere Rossi esprime voto contrario, ritenendo che molto spesso si tratta di pareri preventivi che non possono essere rilasciati dal Consiglio dell'Ordine di Roma in questi termini.

Il Consigliere Minghelli precisa che la struttura non è stata modificata, ma il passaggio della competenza a giudicare le vicende deontologiche dei Colleghi in capo al Consiglio Distrettuale di Disciplina, CDD, libera la struttura degli studi deontologici dal rischio di sovrapporre i propri pareri alla giurisdizione fattuale, consentendogli invece di espletare la consueta attività ai fini meramente dottrinali.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni, quali Coordinatori del Dipartimento Centro Studi, propongono di aggiungere tra le cause di esenzione dall'obbligo formativo previste all'art. 4 del vigente regolamento anche "gli avvocati che rivestono l'incarico di revisori legali dell'Ordine per tutta la durata del loro mandato" in ragione dell'evidente e costante impegno e aggiornamento professionale di costoro in conseguenza del munus rivestito, nonché dei componenti della Commissione di esame di avvocato per l'anno di espletamento dell'incarico.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che l'Avv. Irma Conti, Presidente dell'Associazione Donne Giuriste, ha chiesto l'utilizzo dell'Aula consiliare per il 25 novembre 2015, dalle ore 9,00 alle ore 15,00 per il consueto incontro relativo alla giornata dedicata alla lotta alla violenza sulla donna.

Il Consiglio prende atto e accoglie la richiesta.



- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che l'Avv. Irma Conti, ha chiesto l'utilizzo dell'Aula consiliare per il 28 ottobre 2015, dalle ore 13,00 alle ore 16,00 per il Convegno "La responsabilità da reato degli enti ex D. L.vo 231/2001 - indicazioni operative – La redazione dei Modelli Organizzativi, il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza. Aspetti processuali".

Porteranno l'indirizzo di saluto il Presidente Vaglio e il Consigliere Tesoriere Galletti; modererà il Consigliere, Avv. Alessandro Cassiani e vedrà quali Relatori i Colleghi Avv. Maurizio Arena (La redazione dei Modelli Organizzativi: la prassi e le indicazioni della giurisprudenza), Avv. Valeria Raimondo, Socia Associazione Donne Giuriste Roma (L'Organismo di Vigilanza elemento qualificante del sistema: Composizione, Funzionamento e Responsabilità), Avv. Irma Conti, Presidente Associazione Donne Giuriste Roma e l'Avv. Cristina Dello Siesto, Socia Associazione Donne Giuriste Roma (Aspetti processuali).

Ai partecipanti verranno attribuiti tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio accoglie la richiesta e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Pratica n. (omissis) – Prof. Avv. (omissis)

- Con richiesta di parere deontologico pervenuta il (omissis), il Prof. Avv. (omissis), già difensore di parte attrice fino al termine del secondo grado di giudizio, chiamato a testimoniare in un processo di primo grado in cui la sua ex assistita è stata citata in causa in relazione ai fatti attinenti alla precorsa difesa, ha domandato se sia tenuto o meno ad opporre il segreto professionale.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, Coordinatore del Settore Deontologia;

Osserva

- l'art. 249 c.p.c. "*Facoltà d'astensione*" estende anche al processo civile il principio di cui all'art. 200 c.p.p. "*Segreto professionale*" secondo il quale "*Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [...] b) gli avvocati [...]*";

- l'art. 622 c.p. "*Rivelazione del segreto professionale*", punisce "*Chiunque, avendo notizia per ragione della propria professione di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento.*";

- l'art 6 della L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) "*Segreto professionale*" dispone: 1. *L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.* 2. [Omissis]; 3. *L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.*";

- l'art. 2.3. "*Segreto professionale*" del Codice Deontologico degli Avvocati Europei statuisce: 2.3.1. *E' nella natura della stessa funzione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni riservate. Senza la garanzia di riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'avvocato. L'obbligo dell'avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi della giustizia che quelli del cliente. E' per questo che esso gode di una speciale protezione da parte dello Stato.* 2.3.2. *L'avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di*



cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale. 2.3.3. Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo. 2.3.4. [Omissis];

- l'art. 13 del Codice Deontologico Forense *“Dovere di segretezza e riservatezza”* recita: *“L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.”;*

- l'art. 28 del Codice Deontologico Forense *“Riserbo e segreto professionale”* stabilisce: *“1. E’ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.” 2. L’obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.” 3. L’avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta.” [omissis];*

- l'art. 51 Codice Deontologico Forense *“La testimonianza dell’avvocato”* dispone *“1.L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti”. 2. L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.” [Omissis].* Tale disposizione ha senz’altro rafforzato la precedente in quanto – come riportato nella *“Relazione illustrativa”* del C.N.F. *“tipizza e specifica i doveri di correttezza e riservatezza nell’ambito del delicato perimetro della testimonianza dell’avvocato il quale deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre e ciò superando quella locuzione “per quanto possibile” presente nel codice del 1997. Il segreto professionale costituisce al tempo stesso l’oggetto di un dovere giuridico dell’avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente, e l’oggetto di un diritto dello stesso avvocato, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragioni del proprio ministero; accanto a questo dovere ed a questo diritto vi è però un ulteriore diritto del cliente a che il legale si attenga al segreto professionale e non riveli notizie apprese nel corso del mandato professionale e tale diritto assume i connotati di un diritto fondamentale, quello della difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito.”;* *“La facoltà di astensione dell’avvocato non costituisce eccezione alla regola generale dell’obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione.”* Corte Cost. 28 aprile 1997, n. 87;

“L’obbligo per l’avvocato di astenersi, per quanto possibile, dal deporre come testimone su circostanze apprese sull’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto (art. 58 Codice Deontologico Forense [ora art. 51]) si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell’attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale.” Sentenza del CNF n. 172/2013,



ritiene

che l'istante, valutando la risposta da rendere dopo ciascuna domanda sui capitoli di prova, debba conformarsi ai richiami normativi e giurisprudenziali sopra richiamati.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), in data (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico in merito ai profili di incompatibilità esistenti tra l'ufficio di testimone e la professione di Avvocato. In particolare, lo stesso riferisce che, a partire dall'anno (omissis), congiuntamente ad una Collega del proprio Studio, aveva assistito il padre nel giudizio instaurato da quest'ultimo nei confronti dello zio, per la successione ereditaria della nonna. Successivamente, in data (omissis), l'Avv. (omissis) rinunciava al mandato e la difesa del padre rimaneva affidata alla Collega. Quest'ultima, infine, citava a testimoniare nel giudizio *de quo* lo stesso Avvocato (omissis), il quale ora chiede se vi siano “*profili di incompatibilità tra il precedente mandato espletato (...) e la futura testimonianza (...) nel procedimento*”.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli quale Coordinatore del Settore Deontologia;
osserva
- L'art. 6, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”, al comma 1 recita: “*L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale*”.
- Il medesimo articolo, al comma 2, dispone che “*l'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge*”.
- Il principio enunciato dal primo comma dell'articolo 6 della L. 247/2012 trova conferma nell'articolo 13 del vigente Codice Deontologico Forense, rubricato “*Dovere di segretezza e riservatezza*”, laddove stabilisce che “*L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali*”.
- Nel medesimo senso, il Codice, all'articolo 28, rubricato “*Riserbo e segreto professionale*”, primo comma, stabilisce che “*È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato*”.
- Il secondo comma dell'articolo 28, afferma che “*l'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato*”.
- Il segreto professionale è, altresì, tutelato dall'art. 622 c.p. “*Rivelazione del segreto professionale*” che punisce “*Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto...se dal fatto può derivare nocumento...*”.



- L'art. 200 c.p.p. "*Segreto professionale*" afferma sostanzialmente lo stesso principio, stabilendo che "1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria... b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai...", e lo stesso articolo è poi richiamato dall'art. 249 c.p.c. "*Facoltà di astensione*" per quanto riguarda la testimonianza in materia civile.

- Nell'ottica della salvaguardia del segreto professionale, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 87 del 28.4.1997, con riguardo alla disciplina procedurale secondo cui gli avvocati non possano essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ha sottolineato che "*la facoltà di astensione dell'Avvocato non costituisce eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento*".

- Specifico riferimento alla testimonianza dell'Avvocato è operato, poi, dall'articolo 51 del vigente Codice Deontologico forense, in virtù del quale "*L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti*".

- Risulta opportuno evidenziare, inoltre, come la Corte di Cassazione, pur sostenendo che non vi sia una base normativa per affermare che un difensore, cessata tale qualità, non possa assumere l'ufficio di testimone nel medesimo processo, rimanda tuttavia alle norme deontologiche, evidenziando, in particolare come in base a tali regole "*occorre individuare in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone*" (sentenza n. 16151 del 08.07.2010).

- Sotto diverso profilo, assume rilevanza nella fattispecie *de qua* anche il dettato dell'art. 24 del vigente Codice Deontologico Forense rubricato "*Conflitto d'interessi*" laddove chiaramente afferma che "1. *L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. 2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. 3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico....5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale*".

Tutto ciò premesso,

ritiene

che la richiesta dell'iscritto possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nell'esame della normativa e dei principi sopra richiamati.



Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis), al fine di ottenere delucidazioni in merito alla possibilità di presentare un ricorso al Giudice tutelare per l'inabilitazione e/o amministrazione di sostegno nei confronti di un soggetto già Suo cliente, su mandato conferito dai parenti di quest'ultimo.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore del Settore Deontologia osserva
- l'art. 68 del Codice Deontologico Forense, rubricato "*Assunzione di incarichi contro una parte già assistita*", prevede: "1. *L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.*" Nel caso in esame è il medesimo richiedente a specificare come il criterio temporale fissato dalla disposizione non sia rispettato;
- l'art. 13 del Codice Deontologico Forense, rubricato "*Dovere di segretezza e riservatezza*", recita: "*L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.*";
- l'art. 24 del Codice Deontologico Forense, rubricato "*Conflitto di interessi*", stabilisce: "1. *L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale e che Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.*";
- l'art. 28 del Codice Deontologico Forense, rubricato "*Riserbo e segreto professionale*," dispone : "1. *È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.*" 2. *L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato,*

ritiene

che l'Avv. (omissis) debba attenersi alla normativa sopra riportata, evitando così comportamenti che ledano i principi in essa contenuti, onde non incorrere nella violazioni tanto processual-civilistiche, quanto deontologiche.

Pratica n. (omissis) – Prof. Avv. (omissis)

- Il Prof. Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il (omissis), avente ad oggetto il contegno a cui è tenuto l'Avvocato italiano nella circostanza in base alla quale venga formalmente richiesto da uno Stato estero contezza dell'attività espletata.

Nel caso di specie, un soggetto di nazionalità straniera, condannato in Italia con sentenza definitiva a pena detentiva e rimasto contumace per tutto il procedimento, veniva tratto in arresto in Austria e per l'effetto veniva avanzata, nei suoi confronti, richiesta di consegna per l'espiazione della



pena da parte dello Stato italiano. Successivamente all'arresto da parte delle autorità austriache, il soggetto sosteneva che non aveva avuto cognizione alcuna da parte del suo legale dell'esistenza e degli effetti del procedimento penale a suo carico.

Per l'effetto di quanto dichiarato l'Austria, o meglio la Procura Generale austriaca ha richiesto, al nominato professionista italiano, di fornire prova documentale dell'avvenuta comunicazione dell'ordine di esecuzione della pena per un reato in toto giudicato in Italia.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, Coordinatore del Settore Deontologia

Osserva

- **L'art. 13 del nuovo Codice Deontologico Forense "Dovere di segretezza e riservatezza"** recita: *"L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali"*.

- **L'art. 28 del novellato Codice Deontologico Forense "Riserbo e segreto professionale"** sancisce: *"1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.*

2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato";

3. [Omissis];

4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;

b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;

c) per allegare circostanze di fatto in una conversazione tra avvocato e cliente o parte assistita;

d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. La divulgazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni".

- **L'art. 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247** - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - rubricato *"Segreto professionale"* dispone:

"1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. [Omissis];

3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. [Omissis]".



- **L'art. 2.3. Segreto professionale del codice deontologico degli avvocati europei** statuisce:

“2.3.1. È nella natura stessa della funzione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazione riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'avvocato. L'obbligo dell'avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. È per questo che esso gode di una speciale protezione da parte dello Stato.

2.3.2. L'avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale.

2.3.3. Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo.

2.3.4.[Omissis]”.

- **L'art. 622 c.p. rubricato “Rivelazione di segreto professionale”**, dispone, al primo comma: *“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516”.*

- **L'art. 200 c.p.p., “Segreto professionale”**, richiamato dall'art. 249 c.p.c. per l'astensione dal rendere testimonianza in materia civile, stabilisce:

“Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a)[...];

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; [...];

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.”.

- Da ultimo occorre valutare, in particolare alla luce del caso di specie per il quale viene richiesto il presente parere, che la **Legge federale concernente la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati Membri dell'Unione Europea (EU-JZG)**, pubblicata dalla Repubblica Federale Austriaca il 30 aprile 2004, al **caposaldo §11, “Sentenza in absentia”**, prevede espressamente che: *“La consegna ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva emessa in absentia o per l'esecuzione di una misura di sicurezza privativa della libertà personale disposta in absentia sono ammissibili se richieste con un mandato di arresto europeo solo qualora:*

1. la persona richiesta è stata citata personalmente e le siano state indicate le conseguenze della mancata comparizione dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato emittente, senza fornire giustificazioni,

2. in conformità al disposto dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Gazz. Fed. n. 210/1958, sia stata informata in altro modo del luogo e della data dell'udienza a seguito della quale è stata emessa un sentenza in absentia, ovvero

3. l'autorità giudiziaria emittente abbia prestato assicurazione in modo irrevocabile che la richiesta della persona ricercata di sottoporre a revisione del procedimento e di essere presente personalmente in occasione della nuova udienza e della decisione nello Stato emittente sarà accolta senza necessità di addurre ulteriori motivi”.

Ritiene



che l'istante, a fronte dell'evidente contrasto normativo, debba comunque rispettare la norme, siano esse legislative o deontologiche, proprie del diritto interno.

Alle Autorità austriache, trattandosi di mere circostanze procedurali, potrà essere risposto, eventualmente, segnalando l'eventuale corrispondenza intercorsa con il proprio assistito, riservandosi di non rivelare il contenuto della stessa onde non incorrere nella violazione del segreto professionale.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis), in relazione all'eventuale sussistenza di motivi ostativi all'assunzione del mandato professionale contro la parte in precedenza assistita.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, in qualità di Coordinatore del Settore Deontologia,

osserva

- l'art 68 del Codice Deontologico Forense, rubricato "*Assunzione di incarichi contro una parte già assistita*", stabilisce: "*1. L'Avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale*". Preclusione di carattere temporale che, nel caso di specie, non parrebbe superabile, atteso che l'attività espletata dalla professionista nell'interesse della prima assistita risale al 2014 e, pertanto, la risoluzione del mandato professionale non può che essere successiva a tale ultima data;

"*2. In ogni caso, è fatto divieto all'Avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito*". Sul punto si precisa che deve trattarsi di informazioni di cui il professionista sia venuto a conoscenza soltanto in esecuzione del mandato difensivo e, pertanto, non rientrano in tale categoria i dati facilmente acquisibili in altro modo o di dominio pubblico, né gli elementi conosciuti o conoscibili dal nuovo assistito; la *ratio* del citato articolo prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel corso del precedente incarico e deve essere individuata nella tutela dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso, né opportuno, che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato -oggi fissato in un biennio – intervallo temporale (in proposito, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 aprile 2012, n. 76); peraltro, il divieto di assumere incarichi contro ex-clienti può estendersi oltre il biennio precedente poiché il disposto fissato dall'articolo in questione, oltre alle ipotesi di assunzione di incarico contro un ex cliente nel biennio, va comunque applicato laddove si riconosca una palese violazione del principio deontologico affermato, valutando caso per caso ed in concreto la sussistenza del conflitto di interessi e quindi dell'illecito (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 37);

- l'art. 24 del Codice Deontologico Forense, rubricato "*Conflitto di interessi*", prescrive: "*1. 2.*" [Omissis] "*3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico*".

Ritiene



che l'Avv. (omissis) debba attenersi alla normativa e giurisprudenza sopra riportata, evitando così comportamenti che ledano i principi in essa contenuti, onde non incorrere nelle violazioni tanto processual-civilistiche, quanto deontologiche.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data (omissis), avente ad oggetto la possibilità di essere titolare di quote di partecipazione in una società di capitali, nello specifico una S.r.l, che svolge l'attività di consulenza in materia immobiliare e, nel contempo, di continuare ad esercitare la professione forense. L'Avv. (omissis) ha altresì chiesto se siano previsti limiti in ordine all'eventuale assunzione della carica di Amministratore Unico nella società *de qua*.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica

Osserva

- In via preliminare appare d'uopo precisare che la disciplina delle incompatibilità e le sue eccezioni è contenuta, rispettivamente, negli articoli 18 e 19 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, la quale, definisce in modo chiaro ed analitico, i casi più comuni di incompatibilità con la professione forense.

In via principale, è, infatti, statuito che la professione di avvocato sia, incompatibile con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite.

Sul punto giova rammentare che non è sufficiente la forma societaria a determinare l'incompatibilità, quanto, piuttosto, l'oggetto della società. Nello specifico, cioè, il discrimine è rappresentato dalla circostanza secondo cui il professionista, pur ricoprendo una carica all'interno di una società, sia o meno dotato dei poteri di gestione delle medesima società.

In senso conforme, si è espressa anche la Corte di Cassazione, che ha inquadrato nell'ipotesi di "*esercizio del commercio in nome altrui*", l'assunzione della carica di amministratore delegato di una società commerciale, quando tale carica, in forza dell'atto costitutivo o di delega del consiglio di amministrazione, "*comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza*" (sul punto cfr Cass. Civ., Sez. Unite, 5 gennaio 2007, n. 37; Sent. Cass. Civ., Sez. Unite, 24 Marzo 1977, n. 1143)

È, altresì, espressamente previsto che la professione di avvocato sia, incompatibile con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.

Per altro verso, sono compatibili con l'esercizio della professione forense e con l'iscrizione all'Albo degli avvocati, le condizioni di socio e di presidente o di componente del consiglio di amministrazione di una società commerciale di capitali, quando ciò comporti compiti interni o meramente rappresentativi (Consiglio Nazionale Forense, 26 Giugno 2003, n. 165). In particolare cioè, il professionista può rivestire la carica di Amministratore Unico nelle società c.d. familiari e per enti, consorzi e società a capitale interamente pubblico.

I principi normativi sopra richiamati, devono necessariamente essere inquadrati insieme ad una lettura orientata con l'art. 6 del Codice Deontologico Forense il quale espressamente statuisce non solo che "*L'avvocato deve evitare incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione all'Albo*", ma anche che "*l'Avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense*".



La *ratio* dei limiti così come sopra evidenziati, appare facilmente individuabile nella necessità di garantire l'autonomia e l'indipendenza della figura dell'Avvocato, così come espressamente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione che con sentenza a Sezioni Unite resa in data 24 giugno 2009, n. 14810 (Giust. civ. Mass. 2009, 6 972) secondo la quale *“In tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l'autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale, sicché, ai fini dell'incompatibilità tra la professione di avvocato ed ogni impiego retribuito, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto professionale.*

I principi deontologici sopra richiamati, infatti, rappresentano il punto cardine dell'esercizio della attività professionale del Professionista in quanto non solo sono *“indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti”*, ma costituiscono anche una garanzia per la salvaguardia della reputazione professionale, e più in generale, dell'immagine della classe forense verso il mondo esterno.

Reputazione professionale che potrebbe venire lesa, ad esempio, all'interno di una società di persone, da comportamenti di soggetti privi di ordinari requisiti di onorabilità, per i quali il Professionista è da considerarsi responsabile, in virtù degli eventuali poteri gestori assunti all'interno della società stessa.

In conclusione, pertanto, nel rispetto delle prescrizioni sopra richiamate, appare di tutta evidenza la circostanza secondo la quale il Professionista, ai fini di non incorrere in una possibile incompatibilità con l'iscrizione all'Albo Forense, dovrà necessariamente compiere, una preventiva valutazione in ordine al ruolo che andrebbe a ricoprire all'interno di qualsivoglia società.

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi a quanto sopra richiamato, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito al quesito formulato.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto riferiscono che il Consiglio Nazionale Forense, con comunicazione del (omissis), ha informato il Consiglio di avere deliberato “non esservi gli estremi per dar seguito alla richiesta di inviare ispettori ex art. 63 comma 2 l. 247/12 presso l'Ordine di Roma” in relazione all'esposto del Consigliere (omissis) del (omissis), inviato al Consiglio Nazionale Forense, al Consiglio Distrettuale di Disciplina e al Ministero della Giustizia.

Il Presidente Vaglio comunica inoltre che, in relazione al contenuto di tale esposto, ha presentato in data (omissis) querela per diffamazione nei confronti del Consigliere (omissis).

Anche il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce di avere proposto querela nei confronti del Consigliere (omissis).

Il Consigliere (omissis) chiede che la comunicazione in oggetto venga rimandata alla prossima adunanza per dar modo al Consigliere (omissis) di interloquire eventualmente sul punto, lo stesso Consigliere (omissis) pur presente all'inizio dell'adunanza odierna non ha potuto avere contezza del fatto che si sarebbe discusso di ciò non essendo la comunicazione inserita nel verbale dell'odierna adunanza.

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce di aver informato il Consigliere (omissis) per le vie



brevi della proposizione della querela e non avrà problemi a replicare alle eventuali comunicazioni del Consigliere (omissis) sull'argomento.

Il Presidente Vaglio fa presente di aver informato il Consigliere (omissis) della presente comunicazione prima che lo stesso si allontanasse, comunicandogli anche della querela proposta.

Il Consiglio prende atto.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 16) pareri su note di onorari:
(omissis)